

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI GENOLA

PIANO REGOLATORE GENERALE

(APPROVATO CON D.G.R. N. 116-45792 DEL 26/07/1985)

VARIANTE PARZIALE N. 16

(ai sensi del 5° comma art. 17, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.)

RELAZIONE E RAPPORTO PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE ADOTTATO CON	D.C. NR.	13	DEL	27/04/2018
PRONUNCIA DELLA PROVINCIA	D.G.P. NR.		DEL	
PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON	D.C. NR.		DEL	

Sindaco:

Arch. Stefano BIONDI

Segretario Comunale:

Dott. Giuseppe TOCCI

Responsabile del Procedimento:

Geom. Edoardo TASSINI

PROGETTO

Direttore tecnico

Arch. Alberto BOCCACCI

Progettista

Arch. Fabio GALLO

INDICE

PARTE PRIMA:

RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI URBANISTICI

1.	PREMESSA	pag.	2
2.	SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE	pag.	4
3.	OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE	pag.	6
3.1	Modifica – precisazione di carattere normativo interessante la zona agricola ed in particolare l'attività di allevamento	pag.	7
4.	VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE	pag.	10
5.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.	pag.	20

PARTE SECONDA:

ASPETTI AMBIENTALI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

1.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag.	23
1.1	Le norme comunitarie e dello Stato	pag.	23
1.2	Le norme regionali	pag.	23
1.3	Il procedimento della verifica preventiva	pag.	24
2.	LE INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA	pag.	25
2.1	Riferimento normativo	pag.	25
2.2	Generalità	pag.	25
2.3	Analisi delle modifiche previste	pag.	26
2.4	Caratteristiche del piano	pag.	29
2.5	Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate	pag.	30
2.6	Misure di mitigazione	pag.	31

PARTE PRIMA: RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI URBANISTICI

1. PREMESSA

Il Comune di Genola, dotato di Piano Regolatore Comunale (nel prosieguo identificato come P.R.I.G.C.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i., intende variare il proprio strumento urbanistico al fine di soddisfare una specifica necessità legate prioritariamente al settore produttivo-agricolo. Come verrà descritto in modo dettagliato nel prosieguo, la variante in questione è motivata da interesse pubblico in quanto si origina dall'esigenza di agevolare l'attuazione, sotto il profilo urbanistico, di una puntuale previsione dello strumento urbanistico in modo tale da evitarne la staticità e dunque perseguendo gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del territorio comunale nonché di riqualificazione ambientale. La natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. vigente è tale da consentire l'utilizzo delle procedure di cui ai commi 5,6,7,8 e 9 dell'art. 17 della L.U.R. : si ritiene pertanto di poter procedere mediante l'istituto della cosiddetta "variante parziale" la cui approvazione è di competenza esclusivamente locale. Per le necessarie verifiche atte alla dimostrazione della legittimità di tale procedimento si rimanda al successivo punto 4.

Altro aspetto da prendere in considerazione sono le ricadute che la procedura di V.A.S. può determinare sulla presente variante urbanistica. In particolare le disposizioni statali con il D. Lgs. 152/06 e s.m. e quelle regionali con quanto previsto dalla L.U.R., precisano i casi in cui Piani o loro varianti debbono essere sottoposti a procedura di Valutazione (preventiva fase di verifica di assoggettabilità o direttamente in processo valutativo) o casi di esclusione. Per quanto riguarda le varianti parziali, queste sono, a seguito delle modifiche alla L.U.R. introdotte con la L.R. 3/2013 e la L.R. 17/2013, di norma assoggettate alla fase di Verifica di V.A.S. al fine di verificare le ricadute paesaggistico-ambientali delle previsioni di variante. Solo alcune fattispecie di varianti, per particolari adeguamenti dello strumento urbanistico a norme/opere specifiche, sono escluse ex-lege dal procedimento di V.A.S.; caso nel quale non si ricade.

Si provvede pertanto, contestualmente all'adozione del progetto preliminare di variante, a svolgere la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. secondo le disposizioni di legge. A tal fine nella presente relazione, che nella prima fase procedurale costituisce anche il Rapporto Preliminare (in particolare la parte seconda) si forniscono le informazioni ed i dati necessari per accertare le ricadute ambientali della variante utili ai soggetti com-

petenti in materia ambientale a valutare gli interventi, sulla base dei quali l'Organo Tecnico Comunale potrà formulare il parere di competenza "Provvedimento di Verifica" decidendo l'assoggettamento o meno della variante alla fase di Valutazione. In caso di esclusione, in tale provvedimento, potranno essere dettate prescrizioni di carattere ambientale da recepire in sede di P.R.G.

2. SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE

Il Comune di Genola è dotato di P.R.G., formato ai sensi del titolo III della L.U.R., approvato con D.G.R. n. 116 - 45792 del 26/07/1985.

Successivamente il Comune predispose due varianti specifiche ed una terza variante più articolata, denominata variante 1992, tutte regolarmente approvate dalla Regione.

Successivamente ancora formò una variante strutturale, denominata variante 1997, approvata con D.G.R. n. 5-2135 del 05/02/2001, con l'intendimento di riadeguare le previsioni di piano, sia per le destinazioni produttive, sia per quelle residenziali, ai nuovi fabbisogni locali, individuando conseguentemente anche nuove localizzazioni.

All'interno delle problematiche affrontate non aveva trovato spazio una esigenza specifica in quanto tardivamente segnalata e pertanto, al fine di soddisfare anche questa necessità, l'Amministrazione predispose una ulteriore variante, che per i temi e l'entità degli interventi (riperimetrazione di due aree residenziali e piccolo ampliamento di un'area produttiva), si qualificava quale variante parziale secondo quanto disciplinato dalla L.R. 41/97.

Questa, convenzionalmente denominata variante parziale n. 1, fu approvata con deliberazione C.C. n. 5 del 11/03/1999.

Il Comune di Genola assolse agli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni sul commercio adeguando il proprio strumento urbanistico con la variante parziale n. 2, la quale fu approvata con deliberazione C.C. n. 33 del 18/09/2001.

Si rese, poi, necessario individuare un sito oggetto di bonifica e ripristino ambientale. Considerando la natura della modifica, l'Amministrazione avviò la formazione di una nuova variante parziale, convenzionalmente denominata variante parziale n. 3, la quale fu approvata con d.c. n. 13 del 20/06/2003.

Con un'ulteriore variante parziale (la n. 4) l'Amministrazione individuò e normò un tratto di pista ciclabile sulla S.P. 428. La variante parziale n. 4 fu approvata con d.c. n. 10 del 27/03/2003.

Successivamente, al fine di soddisfare alcune necessità relative al recupero di un edificio sito nel centro storico, all'ampliamento di un'area produttiva, alla ridefinizione di alcuni ambiti assoggettati a strumento esecutivo, fu formata la variante parziale n. 5, la quale venne approvata con d.c. n. 38 del 19/12/2003.

Il Comune ha poi approvato con d.c. n. 22 del 23/04/2004 la variante parziale n. 6 per adeguare le proprie norme di attuazione alle definizioni dei parametri e degli indici edilizio - urbanistici contenuti nel Regolamento Edilizio nel frattempo approvato (d.c. n. 21 del 22/07/03) e vigente.

Con d.c. n. 21 del 23/04/2004 è stata approvata la variante parziale n. 7 contestuale alla formazione del Piano Particolareggiato relativo alle aree R2.1 e R2.2.

Con d.c. n. 52 del 14/12/2004, è stata approvata la variante parziale n. 8 relativa ad alcune specifiche e puntuali modifiche attinenti sia alle aree residenziali che alle aree produttive; con d.c. 32 del 28.09.2005 la variante parziale n. 9 relativa ad una piccola modifica delle tipologie di offerta commerciale ammesse dallo strumento urbanistico; con d.c. 10 del 27/03/2007 è stata approvata la variante parziale n. 10 relativa esclusivamente alla rimozione dell'individuazione topografica di un'area soggetta a bonifica in quanto i lavori di sistemazione del sito sono stati completati..

Con d.c. 27 del 24/07/2007 è stata approvata la variante parziale n. 11 finalizzata principalmente all'adeguamento dello strumento urbanistico alle nuove disposizioni sul commercio al dettaglio ai sensi della D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006; oltre alle varie modifiche cartografiche e normative direttamente o indirettamente connesse a questo primo oggetto, la variante prevede alcune altre modifiche urbanistiche non collegate al commercio, ma inserite in quanto urgenti.

Con d.c. 29 del 25/11/2008 è stata approvata la variante parziale n.12 relativa a puntuali modifiche attinenti ad aree residenziali e produttive.

Successivamente per soddisfare alcune nuove puntuali necessità legate ai vari settori (residenziali produttivo, infrastrutturale, etc.) si è formata la variante parziale n.13 approvata con d.c.34 del 30/09/2010; la variante parziale n. 14 approvata con d.c. 6 del 21/02/2013; la Variante parziale n. 15 approvata con d.c. 46 del 18/12/2014.

Ad oggi la necessità di soddisfare alcuni specifici bisogni, ha indotto l'Amministrazione Comunale a formare una nuova variante al P.R.G. vigente denominata variante parziale n. 16.

3. OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE

Come anticipato sin dalla premessa, con la presente variante si intende dare soddisfazione a una specifica necessità, portata recentemente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che interessa il settore produttivo-agricolo con una puntuale modifica inerente alle norme di attuazione, per gli allevamenti, del piano vigente. Come si vedrà in seguito la previsione di variante non comporta rilocalizzazioni della capacità edificatoria di piano (modifica tra le più comuni che si effettuano in sede di procedimento di variante parziale), ma una ridefinizione di carattere normativo che risulta essere estremamente importante per l'economia del territorio comunale e per la sua riqualificazione. Si deve dunque evidenziare che sovente può verificarsi uno scostamento tra quanto ipotizzato nella formazione o revisione dello strumento urbanistico e le condizioni che in realtà si riscontrano alla data di attuazione della programmazione. I fattori che possono influenzare tale discordanza sono quelli più comuni (sociali, economici, etc.) ma allo stesso tempo anche i più difficili da prevedere, soprattutto in considerazione che la media temporale su cui un piano regolatore si basa è convenzionalmente di un decennio.

Tale difficoltà ha trovato nell'attuale periodo di depressione economica un fattore amplificatore che ha quantomeno influenzato il parametro temporale delle ipotesi di sviluppo in un territorio comunale. Pertanto gli strumenti urbanistici, al fine di non accentuare tale difficoltà, devono ricercare, per quanto possibile, di potersi adattare alle situazioni intervenute modificandosi con tempistiche e modalità attuative adatte, così da evitare un maggiore grado di staticità. Il procedimento maggiormente adatto per tale scopo è quello delle cosiddette varianti parziali che è caratterizzato da un iter preciso dai tempi contenuti; anche se con le ultime modifiche apportate alla L.R. 56/77, introdotte dalla L.R. 3/2013 prima e dalla L.R. 17/2013 poi, sono venute a dilatarsi proprio le tempistiche indispensabili per giungere all'approvazione. Tale fattore coincide con la necessità di assoggettare la totalità (fanno eccezione infatti limitati casi) delle varianti ai piani regolatori al procedimento di V.A.S.; comprese dunque anche le varianti parziali. Sempre le ultime disposizioni regionali in materia di pianificazione urbanistica hanno mutato considerevolmente il campo applicativo del procedimento di variante parziale, introducendo nuove specifiche limitazioni sulle tipologie di modifiche consentite che devono essere accuratamente verificate in sede di redazione della variante e puntualmente richiamate negli atti deliberativi del procedimento, pena la nullità della variante. Rimanendo ancora in tema di novità legislative introdotte, si deve rimarcare il nuovo compito attribuito alla Provincia in quanto ente cui spetta il controllo dell'effettiva correttezza applicativa del procedimento di variante parziale.

Ciò premesso si evidenzia che un P.R.G.C., affinché si qualifichi come efficiente, deve configurarsi come strumento capace di adattarsi e modificarsi con tempi che siano il più possibile contenuti e per quanto possibile coincidenti con quelli della vita sociale ed in

particolare modo di quelli dell'economia. Pare infatti evidente che uno strumento urbanistico, del quale vi sia pure una dotazione di previsioni sufficienti per i singoli settori (esempio residenziale piuttosto che produttivo), non idoneo a "seguire" i mutamenti delle esigenze sia pressoché inutile. Da qui l'importanza che le varianti parziali hanno condotto dal '97, data nella quale sono state introdotte nel nostro ordinamento, sino ad oggi e la speranza di poterne continuare l'applicazione in modo costante e semplicistico, ovviamente con i dovuti controlli, verifiche e cautele.

Essendo l'ultima variante parziale (la n° 15) stata redatta nel corso del 2014 ha evidentemente seguito i dettami della "nuova" disciplina concernente le modifiche introdotte alla L.U.R. dalle L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013.

Pertanto la presente variante è la seconda che il Comune di Genola predispone successivamente alle consistenti modificazioni intervenute a livello regionale in materia urbanistica nel corso dell'anno 2013. Ciò significa che si dovranno aggiornare alcuni elaborati integrativi per valutare per le varianti afferenti alla presente tipologia. Si vedrà successivamente nel dettaglio che occorre prevedere puntuali verifiche atte a dimostrare l'applicabilità del procedimento di variante parziale; pertanto viene nel presente testo dedicato un intero capitolo: il punto quattro seguente.

3.1 Modifica – precisazione di carattere normativo interessante la zona agricola ed in particolare l'attività di allevamento

Al presente punto viene descritto un intervento di carattere esclusivamente normativo che si rende necessario per specificare determinati aspetti che si sono palesati recentemente e sono stati portati a conoscenza dell'Amministrazione. E' infatti una conseguenza logica la necessità di "metter mano" allo strumento pianificatorio comunale per riuscire ad adattarlo e modificarlo; non solo quindi a livello previsionale di aree con le varie destinazioni ma anche per gli aspetti normativi. Nel caso poi del P.R.G.C. di Genola bisogna evidenziare che tali necessità sono dettate anche dal fattore di "datazione" dello strumento urbanistico (Variante Strutturale ultima approvata nel 2001) che per ovvi motivi può necessitare di piccoli correttivi o specificazioni atte a migliorarne l'applicabilità ed adeguarlo alle situazioni che nel corso degli anni si presentano anche per l'evolvere delle normative.

Pare infatti logico ipotizzare che nella stesura di un piano non si possano sviscerare puntualmente e con il giusto approfondimento tutte le varie casistiche e situazioni che si possono invece presentare nella sua applicazione giornaliera. Pertanto anche questi aspetti determinano la necessità di avere uno strumento di pianificazione che non sia "ingessato" o eccessivamente statico, bensì che muti con una certa frequenza e soprattutto rapidità. Solo tale caratteristica permette di ottenere un P.R.G. che sia aggiornato e che sia effetti-

vamente in grado di soddisfare le necessità di sviluppo e governo di un territorio.

Essendo però il presente procedimento regolamentato ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.U.R. (variante cosiddetta parziale), le possibilità operative di modifica sono condizionate dal rispetto di alcune prescrizioni atte ad impedire l'introduzione di modifiche alla struttura del Piano o che possano avere ricadute di carattere sovra comunale. Pertanto trattasi di correttivi e specificazioni che prendono in considerazione singoli aspetti puntuali e che hanno rilievo su ambiti territoriali specifici.

Come unica operazione si prevede di precisare con un maggiore dettaglio la normativa che regola i distacchi che le attività di allevamento debbono rispettare dalle aree edificate o di proprietà altrui. Questa regolamentazione attualmente è ricompresa all'interno dell'art. 19 "Aree Agricole" delle N. di A., ove sono normate tutte le attività connesse a tale ambito tra le quali pertanto ricade anche quella di allevamento. Occorre subito precisare che lo strumento urbanistico vigente suddivide già attualmente questa attività in due distinte categorie: quelle di carattere aziendale (pertanto con limiti dimensionali e di carico di bestiame contenuti entro certi limiti) e quelle invece intensive, che però sono di norma più limitate sul territorio comunale e dunque per le quali si ritiene di prendere in esame in modo meno dettagliato. Al comma quattro dell'articolato di P.R.G.C. richiamato, vengono dettate le condizioni di rispettare per l'edificazione di fabbricati per il ricovero di animali a carattere aziendale ricomprendendo sia nuove costruzioni di impianti per l'allevamento sia gli ampliamenti di quelli esistenti. Tra queste vi sono dei limiti quantitativi, che non sono oggetto di nessuna modifica, confermandoli in toto, commisurati tra peso di bestiame vivo e la superficie di terreno da avere in disponibilità per lo spandimento dei liquami ed ancora tra le quantità di bestiame allevato e quelle necessarie per l'alimentazione dei capi stessi. Come detto vengono poi fissati dei distacchi da rispettare nei casi di nuova edificazione, ricomprendendo anche gli ampliamenti, facendo un distinguo esclusivamente ponderato in rapporto agli elementi da cui occorre prevedere questi allontanamenti; ovvero prendendo in considerazione i confini di proprietà, gli edifici con destinazione residenziale ma in capo alla medesima proprietà dell'azienda di allevamento, la distanza degli edifici residenziali di terzi, i distacchi da fabbricati di servizio ed ancora la distanza dalle aree a destinazione extra agricola (senza distinguo tra capoluogo e frazioni). Si evince invece che una suddivisione per tipologia di zona extragricola o del concentrico rispetto a quelle "esterne" sparse in zona agricola, risulta essere assolutamente appropriata in quanto è logico diversificare i distacchi da rispettare, secondo destinazioni delle strutture o ambiti posti nelle vicinanze.

Detto questo però si è negli ultimi anni appurato, a seguito di differenti casistiche riscontrate anche dall'Ufficio Tecnico Comunale, che risulti necessario effettuare un'ulteriore analisi dalla quale emerge l'opportunità di differenziare ulteriormente i distacchi che le strutture per l'allevamento debbono rispettare, basandosi anche sulla tipologia di allevamento, in essere o in previsione, con riferimento a quale sia il bestiame ricoverato (avicunicoli, bovini, suini, caprini, equini, etc.). E' infatti evidente che a seconda dei capi presenti vi siano anche determinate condizioni che possano determinare delle dif-

ferenziazioni sui distacchi da rispettare. Pertanto si intende introdurre tale variabile all'interno del normato di piano con l'obiettivo di effettuare una specificazione che possa migliorare l'applicazione del disposto salvaguardando sempre il fine principale di questo; il perseguimento di adeguati livelli di salubrit .

Con la presente modifica non si determina alcuna volumetria o superficie edificatoria nuova in quanto le possibilit  costruttive sono mantenute quelle vigenti e specifiche per la singola area urbanistica sulla quale si prevede di intervenire. Ci  significa che non occorre produrre alcuna verifica atta a dimostrare il non incremento di C.I.R., superfici territoriali o S.U.L. di qualsivoglia destinazione.

Rimanendo ancora in tema di verifiche occorre precisare un aspetto importante per dimostrare l'applicabilit  del procedimento di variante parziale. Trattasi di una limitazione introdotta con la sostanziale revisione apportata alla L.R. 56/77 e s.m.i. nel corso del 2013 e pi  precisamente con la Legge Regionale 3/2013. Come precedentemente richiamato con tale atto la Regione ha introdotto importanti modificazioni al corpo della L.U.R. ed in particolare ha completamente riscritto l'art. 17 ove sono per l'appunto regolamentate le varianti parziali. Al nuovo comma 5, dell'art. 17 sono richiamate una serie di limitazioni che devono essere puntualmente verificate e dimostrate, sia all'interno della documentazione di piano che dagli atti deliberativi, affin  la variante parziale possa essere validata dalla Provincia, alla quale   stato affidato il compito di "controllo" per la classificazione della variante quale parziale. Tra le varie limitazioni, dalla lettera a) alla h) del 5° comma richiamato, troviamo alla lettera g) il seguente limite: "non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneit  geologica all'utilizzo urbanistico recate dal P.R.G. vigente". Analizzandolo con attenzione si pu  evincere che la previsione di modifica normativa non contrasta in alcun modo con quanto riportato. Infatti come prima cosa la norma non consente di "incidere" sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo prevedendo di mantenere le limitazioni in essere. La seconda preclusione   data dall'impossibilit  di modifica della classificazione geologica prevista per le singole aree dal piano; anche in questo caso non si prevede alcun intervento che determini variazioni alle perimetrazioni delle singole classi previste dallo strumento urbanistico vigente. Pertanto non si scorge alcun'altra eventuale possibilit  di ravvisare dubbi su una non corretta applicazione dei disposti normativi della L.U.R. in riferimento a qualsivoglia problema procedurale. Nel successivo punto quattro si provvede comunque a richiamare puntualmente le verifiche necessarie.

4. VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE

Le modifiche precedentemente descritte apportate al P.R.G.C. vigente, come già accennato si configurano quale variante parziale ai sensi del 5° comma, art. 17 della Legge Urbanistica Regionale in quanto vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le operazioni condotte consistono in integrazioni o variazioni allo strumento urbanistico, dettate da nuove necessità o diverse opportunità attuative, che hanno esclusivo rilievo locale. In quanto tali non modificano in alcun modo l'assetto strutturale del Piano vigente, ma semplicemente lo adattano a situazioni che si sono meglio precisate nel tempo.

Si precisa ancora che gli argomenti trattati dalla presente variante non contrastano con piani o progetti sovracomunali approvati. Relativamente alle verifiche quantitative atte a dimostrare l'applicabilità della procedura di variante parziale si rammenta che in sede di formazione della presente variante non si prevedono modifiche delle aree residenziali e pertanto la capacità insediativa residenziale di P.R.G. rimane invariata, non si agisce sulle aree produttive e per servizi intervenendo esclusivamente sull'ambito agricolo a livello normativo per l'attività di allevamento.

Il piano ha una capacità insediativa residenziale (C.I.R.) prevista di 3.378 ab.

- Per le aree residenziali si è precisato che, non si sono effettuati interventi; si precisa ancora che con le precedenti varianti parziali non si è modificata la volumetria mantenendo dunque la CIR invariata.
- Per quanto riguarda le aree a standard pubblici si deve rilevare, ai fini delle verifiche, che con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti e pertanto si deve far riferimento a quanto intervenuto con i precedenti procedimenti di variante parziale. A tal proposito si richiama l'ultima variante con la quale si è intervenuto sulle aree a standard: Variante Parziale n° 15 dalla quale emerge che complessivamente con tale tipologia di variante si è venuta a determinare un incremento complessivo pari a mq + 1348.

Essendo gli abitanti teorici insediabili pari a 3.378 ed essendo prevista una variazione di più o meno 0,5 mq/ab, secondi i disposti dell'art. 17, c. 5 della L.U.R., si ha:

$$\text{abit. } 3.378 \times (\pm 0,5) \text{ mq/ab} = \pm 1.689 \text{ mq da poter sfruttare}$$

Da tali dati si è dimostrato di aver operato nel complessivo delle varianti parziali formulate compresa la presente una variazione totale delle aree per servizi pari a mq. + 1.348 (-195 + 1.543) e dunque rientrante nel limite imposto dalla L.U.R.:

$$\text{mq. } + 1.348 \leq 1.689 \text{ mq.}$$

- Relativamente alle aree produttive, si precisa che con la presente variante non si appor- ta alcuna variazione di Superficie Territoriale e di S.U.L. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta non essere modificata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 671.417 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 40.285; ne sono già stati sfruttati con le prece-

denti varianti parziali mq. 12.864,5; quindi rimangono a disposizione ancora mq. 27.420,5 (40.285 – 12.864,5) per future esigenze (V.P. 15).

Per quanto attiene alla sola destinazione commerciale ammessa nelle aree produttive si deve segnalare che trattandosi di destinazione d'uso il valore di incremento del 6% assentito con le varianti parziali non si configura in una concreta capacità edificatoria, ma rimane pertanto solo in destinazione d'uso. A tal riguardo si segnala che la Superficie Territoriale afferente tale destinazione d'uso è pari a mq 362.865 per 6% (incremento ammesso) determina un valore aggiuntivo di mq 21.772.

Essendo però in disponibilità, dall'ultima variante parziale operante modifiche in tale settore, un valore pari a mq 22.583 (Variante Parziale 14) derivante da varie riduzioni ed essendo previsto un incremento di mq 10.631, con la presente variante, rimangono a disposizione per future necessità di settore mq 11.952 (22.583 – 10.631 mq).

➤ Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non si apporta alcuna variazione di Superficie Territoriale. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere modificata e ci si deve riferire a precedenti procedimenti.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq. 59.080 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 3.544,8; con le precedenti varianti parziali non si sono modificate le superfici, quindi rimangono a disposizione mq. 3.544,8 per future esigenze.

Per una rapida verifica si predispone la tabella riassuntiva seguente.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 1992 + Variante 1997	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i>		S.T. aree Produttive	Solo Destinazione (commerciale)	S.T. aree Terziarie
	3.378		P	P* + T	T
	Variazione ser- vizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	671.417	362.865	59.080
	1.689 mq	ab	0,06	0.06	0,06
		40.285 mq	21.772 mq.	3.545 mq	

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree resi- denziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>		<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP1			+ 9.800		
VP2				21.685	
VP3					
VP4					
VP5			+ 6.478	- 1.600	
VP6					
VP7					
VP8			- 1.178		
VP9					
VP10					
VP11			- 13.718	- 25.052	
VP12	- 195				
VP13					
VP14			+ 5.801	4.156	
VP15	+ 1.543		+ 5.681,5	+ 10.631	
VP					
VP					
TOTALE MODIFI- CHE	+ 1.348	.	+ 12.864,5	+ 9.820	
RESIDUO A DISPOSIZIONE	- 3.037 mq.	.	27.420,5 mq.	11.952 mq.	3.545 mq.
	+ 341 mq.	+ increm. 4%			

La colonna “solo destinazione (commerciale)” indica una quantità priva di capacità edificatoria, essendo la stessa conteggiata nelle aree P* e T.

- Date le modifiche di variante previste non si rende necessario produrre gli elaborati (estratto cartografico) atti a verificare la presenza dell’urbanizzazione primaria nelle zone di previsione modifiche solo normative in ambito agricolo.
- Viste le modifiche senza nuove previsioni o incrementi di capacità edificatorie di aree residenziali ed a destinazione produttiva non si provvede a riportare estratti della cartografia redatta dal comune in cui sono state individuate le perimetrazioni dei centri e nuclei abitati ai sensi dell’art.81 della L.R. 56/77 e s.m.i. Si ricorda che una delle condizioni dettate dalla normativa regionale affinché si possano inserire previsioni insediative in sede di procedimento di variante parziale consiste nel ricadere all’interno o di essere in contiguità alle perimetrazioni richiamate.
- Data la modifica descritta al precedente punto 3, esclusiva precisazione di carattere normativo in ambito agricolo afferente specificatamente l’edificazione/ampliamento dei locali “stalle” al fine di migliorare l’igiene, non si rendono necessarie verifiche di carattere acustico e geologico.
- Come anticipato al precedente punto a) dell’elenco, sopra riportato, delle condizioni da rispettare affinché si possa operare in sede di variante parziale, si esplicita che, con la presente variante, non si sono operate modifiche contrastanti le modificazioni introdotte in sede di approvazione del P.R.G. e delle sue varianti di carattere strutturale. Si allegano qui di seguito, per confermare quanto enunciato, le delibere di approvazione regionale che sono intercorse sino ad oggi.

Medicina di Comunità per l'attivazione del corso.

(omissis)

Deliberazione G.R. del 11 aprile 1994, n. 116-33778
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni - Comune di Genola (CN) - Variante al Piano Regolatore Generale vigente - Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

Art. 1 - Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Genola (CN), adottata con deliberazione consiliare n. 35 in data 1° giugno 1992 e successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 66 in data 4 ottobre 1993, subordinatamente all'introduzione «ex officio», negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'Allegato «A» in data 15 marzo 1994, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della strada» e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2 - La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Genola, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 35 in data 1° giugno 1992, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Relazione illustrativa;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Indagini geotecniche nelle aree di espansione - Relazione geologico-tecnica;
 - Tav. a - Analisi capoluogo: destinazione d'uso, in scala 1:2000;
 - Tav. b - Analisi capoluogo: opere di urbanizzazione, in scala 1:2000;
 - Tav. c - Analisi territorio comunale: uso del suolo, in scala 1:5000;
 - Tav. 0 - Legenda tavola di progetto P.R.G., in scala 1:2000;
 - Tav. 0.1 - Legenda tavola di progetto P.R.G., in scala 1:5000;
 - Tav. 1 - Progetto P.R.G., concentrico, in scala 1:2000;
 - Tav. 2 - Progetto P.R.G., territorio comunale, in scala 1:5000;
 - Tav. 3 - Progetto P.R.G., concentrico: dettaglio centro antico, in scala 1:1000;
- deliberazione consiliare n. 66 in data 4 ottobre 1993, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
- Relazione integrativa;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona (stralcio artt. e tab. modificati);
 - Tav. 1 - Progetto P.R.G., concentrico, in scala 1:2000;
 - Tav. 2 - Progetto P.R.G., territorio comunale, in scala 1:5000;

Tav. 3 - Progetto P.R.G., concentrico: dettaglio centro antico, in scala 1:1000.

(omissis)

REGIONE PIEMONTE

Assessorato Pianificazione e Gestione Urbanistica
Edilizia Residenziale

Settore Approvazione Strumenti Urbanistici

Torino, 15 marzo 1994

Allegato «A» alla deliberazione della Giunta Regionale n. 116-33778 in data 11 aprile 1994

Oggetto: Comune di Genola - Variante al P.R.G.C. - L.R. 56/77 e s.m.i.

Elenco delle modifiche introdotte «ex officio»

Elaborati cartografici

- Tav. 3, Progetto di P.R.G. concentrico: dettaglio centro antico, scala 1:1000: la modifica dell'intervento previsto dal vigente P.R.G.C. per un fabbricato posto in via Castello e ricadente nella zona R1 non deve intendersi accolta. In corrispondenza di tale edificio dovrà pertanto essere riportato nuovamente il simbolo grafico corrispondente agli interventi di «Risanamento Conservativo».

Norme di attuazione e tabelle di zona

- Art. 3, 5° comma (ex 6°): Dopo le parole «... devono quantificare le aree per servizi di cui...» la dizione «... alla lett. b)...» si intende sostituita con «... alle lett. a) e b)...»; inoltre dopo le parole «... prevedere la dismissione o l'asservimento...» il testo si intende sostituito con il seguente «... delle quote espressamente indicate nelle tabelle di zona del P.R.G. e la monetizzazione delle quote restanti...». Infine al 13° comma (ex 15°) si intendono stralciate le parole «... per parcheggi...».

- Art. 8, punto 5.1 (R.I.): Dopo le parole «... sopraelevare la quota di gronda e di colmo per un massimo di» sostituire «cm. 90» con «cm. 50». Inoltre dopo le parole «... il numero dei piani esistenti» introdurre la seguente precisazione «... sempreché non venga modificata la posizione delle aperture sulle facciate principali.».

- Art. 11, comma 16, punto b): Il testo del punto b) del 16° comma si intende così riformulato: «nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia totale (R.T.) di cui all'art. 8 precedente, anche la realizzazione di modesti ampliamenti per documentate esigenze igienico-funzionali delle singole unità immobiliari, contenuti nella misura del 20% del volume residenziale preesistente con un massimo di 100 mc.; 50 mc. sono comunque consentiti anche se eccedono i valori suddetti.».

- Art. 15, comma 6: Sostituire le parole «... avvenuta attuazione dell'attigua...» con le parole «... avvenuta esecuzione di tutti gli interventi edilizi e delle relative opere infrastrutturali previsti per l'attigua...».

- Art. 16, 1° comma, secondo capoverso: Il valore di «600 mq. di S.U.L.» si intende sostituito con «300 mq. di S.U.L.».

- Art. 16, 1° comma, ultimo capoverso: Nel testo del 4° comma, dopo le parole «... del comma 2 successivo...» introdurre la seguente integrazione

«... limitatamente alle strutture di vendita connesse alle attività produttive insediate,....».

- Art. 18, 5° comma: Le parole «... attuazione dell'area P2.2...» si intendono sostituite con le seguenti «... avvenuta realizzazione di tutti gli interventi edilizi e delle relative opere infrastrutturali, previsti nell'area P2.2...».

Inoltre inserire, quale ultimo comma, la seguente norma: «6 - Prescrizione particolare per l'area P2.5: gli interventi edilizi dovranno essere realizzati in modo che la porzione di area più prossima al confine comunale, per una profondità di ml. 70 dallo stesso, risulti libera da ogni manufatto edilizio ed attrezzata con una cortina alberata d'alto fusto.».

- Art. 19, punto 6: Inserire al termine del primo capoverso la seguente precisazione: «... e che non si configurano come quelli individuati al 2° comma, punto h) dell'art. 25, L.R. 56/77 e s.m.».

- Art. 24, primo comma: Si intende eliminata la frase «- le fasce di rispetto di altri rii e canali di m. 25 e 12,50 secondo indicazione topografica;» e sostituita con la seguente «- le fasce di rispetto di rii e canali arginati con profondità di m. 25 e 12,50 secondo indicazione topografica, fermo restando che per l'applicazione della fascia ridotta a m. 12,50 ogni intervento dovrà essere subordinato alla presentazione di specifica e favorevole indagine idrogeologica.».

- Art. 25, punto b): Si intende sostituito il valore di «500 mq.» con il valore di «250 mq.».

Deliberazione G.R. del 11 aprile 1994, n. 117-33779

Contratto relativo alle forniture, alle opere ed alle prestazioni necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, siti in Torino e Provincia - Proroga del termine

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- Di autorizzare la proroga, fino alla data del 30 giugno 1994 ed agli stessi prezzi e condizioni, del contratto rep. n. 2575 dell'8 marzo 1993, stipulato con l'impresa La Mole S.r.l. corrente in Torino, via Reiss Romoli 38/A, per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e Provincia;

- di dare atto che tale proroga non comporta aumento di spesa rispetto a quella autorizzata con le deliberazioni n. 5-22310 del 25 gennaio 1993, n. 281-30294 del 30 novembre 1993 e n. 71-32317 del 15 febbraio 1994.

(omissis)

Deliberazione G.R. del 11 aprile 1994, n. 118-33780

Forniture, opere e prestazioni necessarie per la manutenzione e per la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e Provincia - Aggiudicazio-

ne dei lavori mediante pubblico incanto - Spesa di L. 2.107.500.000 (L. 2.082.500.000 cap. 10490/94 e L. 25.000.000 cap. 10390/94)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- Di approvare il Capitolato speciale d'appalto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, redatto dal Servizio Tecnico della Regione, relativo alle forniture, opere e prestazioni necessarie per la manutenzione e per la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, siti in Torino e Provincia, il quale prevede la durata del contratto in anni uno decorrente dall'1 luglio 1994 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del medesimo e l'importo annuo presunto di tali prestazioni in L. 1.750.000.000 oltre I.V.A.;

- di approvare il quadro economico dell'appalto in complessive L. 2.107.500.000, così ripartite:

A) lavori a base d'asta	L. 1.750.000.000
B) somme a dispos. dell'Ammin. per:	
1) I.V.A. 19%	L. 332.500.000
2) spese di pubblicità	L. 25.000.000 (presunte)

- di provvedere all'aggiudicazione delle predette forniture, opere e prestazioni, mediante l'esperimento di asta pubblica, secondo il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto;

- di demandare all'Assessore al Patrimonio pro tempore, l'incarico di compiere tutte le formalità di legge inerenti l'esperimento della gara con riserva di approvarne i risultati e di procedere al conseguente affidamento dei lavori;

- di nominare il funzionario regionale dott.ssa Maria Bonasia, quale ufficiale rogante per la predetta gara;

- di approvare l'avviso di gara nonché il relativo estratto all'uopo predisposti allegati alla presente deliberazione;

- di affidare l'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 1 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, al responsabile del Servizio Tecnico della Regione Piemonte;

- di impegnare la complessiva spesa di L. 2.082.500.000, relativa ai lavori e all'I.V.A. sul cap. 10490 del bilancio per l'esercizio 1994.

Alla liquidazione della spesa presunta di L. 25.000.000 per la pubblicazione del bando si provvederà, ai sensi dell'art. 12, lett. d), del Regolamento del Servizio di Cassa Economale approvato con la D.C.R. n. 333-8233 del 7 ottobre 1982, imputando l'onere al cap. 10390 del bilancio per l'esercizio 1994.

(omissis)

Deliberazione G.R. del 11 aprile 1994, n. 119-33781

Autorizzazione alla costituzione di parte civile della Regione Piemonte avanti il Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nel procedimento penale a carico di Astegia-

successivamente, al termine del testo del punto, si intende aggiunto un nuovo ultimo comma che recita "Si richiama integralmente la norma di cui al successivo art. 43, comma 2a.1 relativa all'ambito E.1a - area archeologica."

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 4-2134

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. Comune di Torre Bormida (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Torre Bormida, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 21 in data 14.9.1998 e n. 12 in data 4.5.2000, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 12.12.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Torre Bormida, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 21 in data 14.9.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

ELABORATI DI PROGETTO

- Elab. - Relazione illustrativa
- Elab. - Norme tecniche di attuazione
- Tav.8 mod. - Infrastrutture primarie sul territorio comunale, in scala 1:5000
- Tav.9.mod. - Infrastrutture primarie nel capoluogo, in scala 1:2000
- Tav.16/A mod. - Planimetria di Progetto I - Assetto del territorio comunale - modifiche apportate, in scala 1:5000
- Tav.16/B - Planimetria di Progetto I - Assetto del territorio comunale - sovrapposizione vincolo geologico con progetto di variante, in scala 1:5000
- Tav.17 mod. - Planimetria di Progetto III - Assetto del capoluogo - modifiche apportate, in scala 1:2000
- Tav.17/A - Planimetria di Progetto III - Assetto del capoluogo - Sovrapposizione vincolo geologico con progetto di variante, in scala 1:2000

ELABORATI GEOLOGICI

- Elab.All.A - Relazione tecnica generale
- Elab.All.B - Relazione tecnica sulle aree di nuova espansione urbanistica
- Elab.All.C - Norme geologiche d'attuazione

- Tav.1 - Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10000

- Tav.2 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica, in scala 1:10000

- Tav.3 - Carta della idoneità alla utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Deliberazione consiliare n. 12 in data 4.5.2000, esecutiva ai sensi di legge (comprensiva dell'allegato "A" relativo alle modifiche apportate alla variante), con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa sulle controdeduzioni

- Elab. - Norme tecniche di attuazione/C (modificate a seguito del parere della Regione in data 3.2.2000)

- Tav.16/B/C - Planimetria di Progetto I - Assetto del territorio comunale - Sovrapposizione vincolo geologico con progetto di variante, in scala 1:5000 (modificata a seguito del parere della Regione in data 3.2.2000)

- Tav.17/A/C - Planimetria di Progetto III - Assetto del capoluogo - Sovrapposizione vincolo geologico con progetto di variante, in scala 1:2000 (modificata a seguito del parere della Regione in data 3.2.2000)

- Tav.16/A/mod./C - Planimetria di Progetto I - Assetto del territorio comunale - modifiche apportate, in scala 1:5000 (modificata a seguito del parere della Regione in data 3.2.2000)

- Tav.17 mod./C - Planimetria di Progetto III - Assetto del capoluogo - modifiche apportate, in scala 1:2000 (modificata a seguito del parere della Regione in data 3.2.2000).

(omissis)

Allegato

Elenco delle modifiche introdotte "ex officio"

Modifiche normative:

- Art. 19 - Aree destinate ad insediamento produttivi _____

- 3° comma, punto 3): la parola "ciglio" si intende sostituita con "confine"; dopo "_____ mt. 10,00" si intendono aggiunte le parole "e mt. 20,00 dalla Strada Statale nelle aree PN;"

- punto 4): al termine, dopo le parole "_____ concordato con l'Amministrazione", si intendono aggiunte di seguito le parole "Comunale e con l'Ente ANAS"

- punto 7): dopo le parole "_____ a seconda dell'attività" si intendono inserite le parole "e fermi restando i minimi di cui al precedente punto 6),"

- Tabelle n. 13 - area P.N. 1 e n. 15 - area P.N. 2: in entrambe la Tabelle, alla voce "Modalità d'intervento" le parole "Concessione singola" si intendono sostituite con "Concessione convenzionata" ed alla voce "Ds" delle Caratteristiche Edificatorie dopo il dato "m. 10" si intende aggiunto "e m. 20 dalla Strada Statale".

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 5-2135

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Genola (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Genola, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 32 in data 28.7.1998, n. 17 in data 16.4.1999 e n. 23 in data 28.6.2000, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART.2

La documentazione costituente la Variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata e modificata dal Comune di Genola, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 32 in data 28.7.1998 e n. 17 in data 16.4.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. - Relazione
 - Elab. - Relazione geologico-tecnica
 - Elab. - Norme di Attuazione e tabelle di zona
 - Tav. 0 - Legenda tavola di progetto P.R.G., in scala 1:2000
 - Tav. 0.1 - Legenda tavola di progetto P.R.G., in scala 1:5000
 - Tav. 1 - Progetto P.R.G. - Concentrico, in scala 1:2000
 - Tav. 2 - Progetto P.R.G. - Territorio comunale, in scala 1:5000
 - Tav. 3 - Progetto P.R.G. - Concentrico - Dettaglio centro antico, in scala 1:1000
 - Tav. A - Progetto P.R.G. - Concentrico con evidenziazione delle modifiche apportate, in scala 1:2000
 - Tav. B - Progetto P.R.G. - Territorio comunale con evidenziazione delle modifiche apportate, in scala 1:5000
 - Tav. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000
 - Deliberazione consiliare n. 23 in data 28.6.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. - Relazione integrativa
 - Elab. - Norme di Attuazione e tabelle di zona
 - Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani
 - Tav. 1 - Progetto P.R.G. - Concentrico, in scala 1:2000
 - Tav. 2 - Progetto P.R.G. - Territorio comunale, in scala 1:5000
 - Tav. 3 - Progetto P.R.G. - Concentrico - Dettaglio centro antico, in scala 1:1000.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 6-2136

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Bee (V.C.O.). Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Bèe (V.C.O.), adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 2 in data 6.2.1998 e n. 12 in data 21.3.2000, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento in data 6.12.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Bèe, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 2 in data 6.2.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. -Relazione illustrativa
 - Elab. -Controdeduzioni alle osservazioni
 - Elab. -Norme di attuazione
 - Elab. -Norme di attuazione-Allegati
 - Elab. -Scheda quantitativa dei dati urbani
 - Tav.P1 -Rappresentazione sintetica del piano in rapporto agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni contermini in scala 1:25000
 - Tav.P2 -Usi del suolo e vincoli in scala 1:2000
 - Tav.P3 -Tipi di intervento nei nuclei di antica formazione in scala 1:500
 - Elab. -Relazione geologico-tecnica relativa alle aree di nuovo insediamento- relazione
 - Elab. -Relazione geologico-tecnica relativa alle aree di nuovo insediamento- schede geologico-tecniche
 - Elab. -Modifica parziale di zona vincolata e di norme tecniche di attuazione di tipo geologico-relazione scritto-grafica
 - Tav. -Carta litotecnica in scala 1:2000
- deliberazione consiliare n. 12 in data 21.3.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. -Controdeduzioni al parere della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica
 - Elab. -Relazione illustrativa
 - Elab. -Norme di attuazione
 - Elab. -Norme di attuazione-allegati
 - Tav.P2 -Usi del suolo e vincoli in scala 1:2000
 - Elab. -Controdeduzioni
 - Elab. -Relazione tecnica descrittiva dell'evento alluvionale del 4-5 settembre 1998
 - Tav.G2 -Carta degli effetti dell'evento alluvionale del 4- 5 settembre 1998 in scala 1:5000
 - Tav.G3 -Carta geologica, geomorfologica e del dissesto delle aree oggetto di variante e dell'intorno significativo in scala 1:2000
 - Elab.G4 -Relazione geologico-tecnica relativa alle aree di nuovo insediamento- relazione
 - Elab.G5 -Relazione geologico-tecnica relativa alle aree di nuovo insediamento- schede geologico-tecniche
 - Tav.G6 -Carta litotecnica in scala 1:2000

zioni del D.L. 30.4.1992 n. 385 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.
* ART. 2

La documentazione costituente la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita unicamente al Comune di Bossolasco e dal medesimo adottata, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 43 in data 25.10.1998 e n. 2 in data 4.3.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani
 - Elab. - Allegato 2 alla scheda C
 - Elab. - Relazione
 - Elab. - Relazione osservazioni
 - Elab. - Norme tecniche di attuazione
- Tav. 1 - Planimetria di progetto, in scala 1:1000
- Tav. 2 - Planimetria di progetto, in scala 1:2000
- Tav. 3 - Planimetria di progetto, in scala 1:5000
- Tav. 4 - Individuazione planimetrica delle osservazioni, in scala 1:4000
- Tav. 5 - Planimetria delle previsioni urbanistiche dei comuni contermini, in scala 1:25000
 - Elab. - Relazione geologico - tecnica
 - Elab. - Allegati alla relazione geologico - tecnica
- Tav. A1 - Carta geologico - strutturale
- Tav. A2 - Carta delle pendenze
- Tav. A3 - Carta geoidrologica
- Tav. A4 - Carta geomorfologica dei dissesti e della dinamica fluviale
- Tav. A5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000
- Tav. A6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:2000
- deliberazione consiliare n. 35 in data 19.6.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani
 - Elab. - Allegato 2 alla scheda C
 - Elab. - Relazione di adeguamento
 - Elab. - Norme tecniche di attuazione
 - Elab. - Integrazioni alla relazione geologico - tecnica
- Tav. 1 - Planimetria di progetto, in scala 1:1000
- Tav. 2 - Planimetria di progetto, in scala 1:2000
- Tav. 3 - Planimetria di progetto, in scala 1:5000.

(omissis)

Allegato

Elenco delle modifiche introdotte "ex officio"

Modifiche normative:

Art. 6 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività.

2° comma: nel testo della lett. a) le parole "alle leggi 1089/39, 1497/39 e 394/91" sono da intendersi eliminate e sostituite dalle seguenti parole "al Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 (Leggi 1089 e 1497/1939, L. 431/85 ecc.)".

Art. 11 - Centro Storico (A1)

7° comma: dopo le parole "___ quota della grondaia e del profilo delle coperture" sono da intendersi inserite le seguenti parole "fermi restando ulteriori vincoli su edifici o facciate".

Art. 18 - Area per attrezzature sanitarie in progetto (T.3).

2° comma: all'ultimo capoverso del comma, dopo le parole "Aree a parcheggio e a verde pubblico" sono da intendersi inserite le seguenti parole "fatti salvi gli standard minimi di legge".

4° comma: dopo le parole "___ aree di parcheggio connesse all'intervento stesso;" sono da intendersi inserite le seguenti parole "gli edifici in progetto non dovranno presentare fronti senza soluzione di continuità di eccessiva lunghezza, in rapporto alle tipologie ricorrenti in zona."

Art. 19 - Area per residenze speciali integrate a servizi (T.4).

2° comma: dopo le parole "50% da assoggettare all'uso pubblico o cedere al Comune." sono da intendersi aggiunte le seguenti parole "Sono comunque fatti salvi gli standard minimi di legge".

Art. 29 - Aree inedificabili ed aree ad edificazione condizionata (V3).

Al termine del testo dell'articolo è da intendersi aggiunto un nuovo ultimo comma che recita "Si richiamano infine i vincoli ambientali ai sensi del Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 (L. 1497/1939): - Viale degli Olmi in Piazza della Fiera, D.M. 12.9.1952 - e - La Pineta, D.M. 12.9.1952".

Art. 37 - Bassi fabbricati

1° comma: al termine del testo del comma il parametro "ml. 4.00" è da intendersi sostituito con "ml. 3.50".

Art. 40 - Distanza delle costruzioni dalle strade.

6° comma: la frase iniziale del comma "Agli edifici ad uso residenziale e non" è da intendersi sostituita, ai sensi dell'art. 27, 12° c. L.R. 56/77, con la seguente frase "Agli edifici rurali ad uso residenziale".

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 7 - 2457

Rettifica alla D.G.R. n. 5-2135 in data 5.2.2001 afferente l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Genola (CN)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di rettificare il proprio precedente provvedimento n. 5-2135 in data 5.2.2001, relativo all'approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Genola (CN), stralciando dall'elencazione degli atti adottati con deliberazione consiliare n. 23 in data 28.6.2000, di cui all'art. 2 del richiamato provvedimento regionale, l'elaborato "Scheda quantitativa dei dati urbani".

(omissis)

5. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.

Come descritto precedentemente essendo qualificata la presente variante come parziale non risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento del P.R.G. al P.P.R. ma ad una verifica atta a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli obiettivi perseguiti dal P.P.R.. Non essendo ancora state emanate delle “Linee guida” da parte della Regione Piemonte su come eseguire sia gli atti di adeguamento che di verifica, in quanto il Progetto Preliminare viene redatto a pochi giorni dall’approvazione del P.P.R. (ottobre/novembre), si provvede a redigere uno schema che prende in considerazione gli articoli delle N. di A. del P.P.R. mettendoli a confronto con le azioni della pianificazione Comunale. Tali azioni corrispondono anche agli obiettivi della variante ed in particolare possono essere individuati in una sola operazione di carattere esclusivamente normativo: 1) “Modifica – precisazione di carattere normativo interessante la zona agricola ed in particolare l’attività di allevamento”.

Tale elenco con annessa numerazione viene impiegato per sviluppare la tabella di compatibilità della Variante con il P.P.R..

TABELLA DI VERIFICA COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE CON GLI OBIETTIVI – PREVISIONI DEL P.P.R.

Articoli N. di A. P.P.R. (non sono presenti prescrizioni specifiche rilevabili nel catalogo dei Beni Paesaggistici)		interventi della variante parziale n.16 al P.R.G. di Genola
		1
P A R T E I	Art. 1	
	Art. 2	
	Art. 3	
	Art. 4	
	Art. 5	
	Art. 6	
II	Art. 7	
	Art. 8	
III	Art. 9	
	Art. 10	
	Art. 11	
P A R T E I V	Art. 12	
	Art. 13	
	Art. 14	
	Art. 15	
	Art. 16	
	Art. 17	
	Art. 18	
	Art. 19	
	Art. 20	
	Art. 21	
	Art. 22	
	Art. 23	
	Art. 24	
	Art. 25	
Art. 26		
Art. 27		
Art. 28		
Art. 29		
Art. 30		

 compatibilità

 necessità di approfondimento

 incompatibilità

TABELLA DI VERIFICA COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE CON GLI OBIETTIVI – PREVISIONI DEL P.P.R.

Articoli N. di A. P.P.R. (non sono presenti prescrizioni specifiche rilevabili nel catalogo dei Beni Paesaggistici)		interventi della variante parziale n.16 al P.R.G. di Genola
		1
IV	Art. 31	
	Art. 32	
	Art. 33	
	Art. 34	
	Art. 35	
	Art. 36	
	Art. 37	
	Art. 38	
	Art. 39	
	Art. 40	
	Art. 41	
V	Art. 42	
	Art. 43	
	Art. 44	
VI	Art. 45	
	Art. 46	

■ compatibilità

■ necessità di approfondimento

■ incompatibilità

La natura esclusivamente normativa della presente variante semplifica e rende immediata la verifica di compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale poiché le precisazioni di carattere normativo, di cui al punto 1) dell'elenco precedente, ha il solo ed unico scopo di definire e regolamentare in modo univoco i distacchi che le attività di allevamento devono rispettare dalle aree edificate o di altrui proprietà, senza prevedere dunque alcun intervento a livello architettonico o urbanistico che possa condizionare l'aspetto paesaggistico – ambientale.

Si conferma pertanto la verifica di compatibilità della Variante Parziale n.16 al P.R.G. del Comune di Genola del P.P.R..

PARTE SECONDA: ASPETTI AMBIENTALI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Le norme comunitarie e dello Stato

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE “ *La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ ambiente*” ha introdotto nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di trasferirla nella propria normativa.

Lo Stato Italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo II, il 31/07/2007.

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D Lgs 152/06*” entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito tutta la parte II del D. Lgs 152/06.

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione.

L’articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento, continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente trovano diretta applicazione i disposti statali.

1.2 Le norme regionali

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione*” che, anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi.

E’ quindi evidente come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l’articolo 20 della L.R 40/’98.

Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegnati, l'Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato mediante la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supplemento ordinario nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell'allegato II della D.G.R. richiamata venivano forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Recentemente in occasione di un'importante azione di revisione della Legislazione Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima, la L.R. 17/2013 ed ancora con la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 di revoca di quella del 2008, si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l'iter urbanistico vero e proprio.

Come è già stato illustrato nella Premessa della Parte Prima, per la Variante Parziale in oggetto occorre procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale. La variante infatti come nella maggior parte degli interventi di pianificazione urbanistica non ricade tra i casi di esclusione dal procedimento di V.A.S. previsti al c. 9, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

1.3 Il procedimento della verifica preventiva

L'Amministrazione comunale in sede di formazione del progetto preliminare di variante, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del D. Lgs. n. 4/2008 correttivo del D. Lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica, indispensabile per l'adozione della Variante Parziale, contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano. Tale elaborato (Rapporto Preliminare), unito al progetto di variante, è inviato alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (escluso l'Organo Tecnico Regionale) che, nei tempi previsti per legge, trasmettono il loro parere ambientale.

L'Amministrazione comunale sulla base dei pareri pervenuti decide, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale la variante.

In caso di esclusione dalla Valutazione Ambientale, l'Amministrazione Comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto definitivo di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite.

Nel caso di esclusione dal processo valutativo, è necessario che il provvedimento di approvazione definitiva della variante di piano dia atto della determinazione di esclusione dalla Valutazione Ambientale.

2. LE INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA

2.1 Riferimento normativo

Le informazioni utili per la fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione della variante in oggetto sono quelle desumibili dall'allegato I del D. Lgs. 04/08 correttivo del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

2.2 Generalità

Come già anticipato al punto uno precedente ed ancora nella Parte Prima del presente documento, alla quale si rimanda per le descrizioni degli oggetti di variante concernenti gli aspetti di carattere urbanistico, geologico ed acustica; dati gli interventi che si intendono apportare con la presente variante parziale, la tipologia delle modifiche introdotte nonché l'iter di modifica al P.R.G. seguito si determina l'obbligatorietà dell'attivazione del procedimento di V.A.S. con lo svolgimento della fase preliminare di Verifica di Assoggettabilità al fine di appurare l'insorgenza di potenziali ricadute ambientali. A seguito della fase di verifica, ormai obbligatoria per la quasi totalità dei procedimenti urbanistici di formazione e variante dei piani regolatori (sono previsti limitati casi di esclusione, connessi principalmente con adeguamenti a norme e piani sovraordinati), l'Organo Tecnico Comunale sarà in grado di stabilire se gli approfondimenti e le analisi di carattere ambientale svolte sono sufficienti e dunque poter escludere la variante dalla procedura di Valutazione o se invece ricorra il caso di proseguire l'iter di V.A.S. con ulteriori analisi in sede di Rapporto Ambientale. Qualora si verifichi il caso di esclusione occorrerà prevedere le eventuali correzioni, integrazioni, modifiche al progetto definitivo di variante al fine di recepire le prescrizioni formulate dall'O.T. Comunale nel Provvedimento di Verifica. Tali prescrizioni sono desunte dai pareri che i soggetti con competenze in materia ambientale hanno fornito nella fase di consultazione secondo le specifiche competenze settoriali.

Nel prosieguo si provvede dunque ad esaminare i singoli interventi valutandoli secondo criteri di carattere paesistico – ambientale fornendo in tal modo informazioni utili per tali analisi ed indispensabili per pervenire ad un giudizio globale sulla variante. Come già effettuato nella parte prima è possibile descrivere gli argomenti raccogliendoli per tipologia di modifica e dunque permettere una maggiore sintesi utile a comprendere in modo maggiormente immediato il “peso” della variante.

Le modifiche introdotte vengono proposte nella seguente elencazione seguendo lo schema descrittivo ed i riferimenti dei capitoli di cui alla parte prima permettendo così una facilità di lettura tra le due parti del presente documento:

- 1) modifiche e precisazioni di carattere normativo;

2.3 Analisi delle modifiche previste

Dall'elenco precedentemente proposto, con il quale si intendono riassumere gli oggetti della variante parziale n. 16 del Comune di Genola, si può immediatamente percepire che nell'iter seguito è possibile ritrovare una specifica tipologia di modifica da apportare. Ovviamente è possibile associare ad una medesima categoria differenti previsioni in quanto del tutto analoghe ma differenziate per "sfumature" che ne differiscono aspetti di carattere secondario. Dei settori per i quali lo strumento urbanistico è suddiviso secondo destinazione d'uso dalle aree ne viene ad essere interessato esclusivamente quello agricolo.

Modifiche e precisazioni di carattere normativo

Al presente punto si esaminano le modifiche di carattere normativo, unica tipologia per la presente variante, che, come anticipato e più volte ribadito al precedente capitolo, si configurano come specificazioni / integrazioni di disposti vigenti, atte a puntualizzare alcuni aspetti non connessi direttamente con una zona di piano ma interessando maggiormente l'ambito agricolo. Come si vedrà nel prosieguo il presente intervento ha ricadute ambientali pressoché nulle in quanto non si originano previsioni aggiuntive a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico vigente.

Come ampiamente e compiutamente descritto nella parte prima del presente documento, alla quale si rimanda per la descrizione dell'attività urbanistica intrapresa con il presente procedimento e per le motivazioni ed obiettivi che hanno mosso l'Amministrazione Comunale a darne avvio, gli interventi sono riconducibili ad un'unica modifica di carattere normativo afferente all'ambito agricolo.

Concretamente si prevede di introdurre una specificazione di carattere esclusivamente normativo atta a regolamentare l'attività edificatoria prevista nell'area agricola con riferimento ai locali di allevamento.

Come unico intervento si è provveduto ad aggiornare – integrare l'art. 19 delle Norme di Attuazione ed in particolare il comma quattro dove sono regolamentate le condizioni per la realizzazione – ampliamento per l'edificazione di fabbricati per il ricovero di animali. Definendo da subito che il piano limita fortemente di norma l'insediamento di allevamenti intensivi, si evidenzia come le modifiche proposte vadano ad interessare in particolare la tipologia di allevamento aziendale presentando forme atte a non produrre, o quanto meno limitare, le ricadute eccessivamente moleste introducendo sostanzialmente limitazioni nel numero di copri ricoverabili ed a tale parametro far corrispondere i distacchi da ambiti urbani con differente destinazione. In realtà non si prevedono stravolgimenti dell'attuale apparato normativo confermando in sostanza quanto prescritto, introducendo però una nuova variabile di cui tener conto quando si valutino i distacchi che le strutture di ricovero debbono rispettare da altri fabbricati e/o proprietà. Sino ad oggi viene effettuata una differenziazione delle distanze imposte che valuta esclusivamente da che cosa e da

quale proprietà ci si deve porre senza considerare che tipologia di allevamento si introduce o si debba ampliare. Nella modifica si valuta proprio questo aspetto introducendo una ripartizione delle tipologie di allevamento individuando differenti categorie in base alla “famiglia” di animali allevati (bovini, suini, sanati su grigliato, avicunicoli etc.) e dunque distinguendo i capi il cui allevamento può produrre gli effetti più molesti da altre tipologie di allevamento meno moleste. Evidentemente questa integrazione deriva da un maggiore approfondimento dell’applicazione normativa, mettendo in atto accorgimenti che possono generare una più razionale applicazione e conseguentemente anche una migliore tutela.

Le ricadute della modifica non possono essere che positive sotto ogni tipologia di valutazione ambientale in quanto porta miglioramenti delle condizioni igienico-sanitarie del Comune e con le limitazioni imposte anche un effetto paesaggistico sull’immediato intorno dell’abitato di Genola.

MATRICE IMPATTI:		
Componente ambientale	Tipo impatto	Misure mitigazione compensazione
Aria		NON NECESSARIE sufficiente il rispetto della normativa specifica in vigore al fine di utilizzare fonti energetiche rinnovabili (D. Lgs 192/05 e L.R. 13/07)
Acqua		NON NECESSARIE poiché risulta sufficiente il rispetto delle disposizioni normative vigenti
Suolo		NON NECESSARIE in quanto interessa aree ove è già presente o assentita edificazione e non si prevede volume aggiuntivo
Flora, fauna, ecosistemi		NON NECESSARIE in quanto non si determinano ricadute negative
Rumore		NON NECESSARIE data la tipologia di previsione
Paesaggio		NON NECESSARIE non vi sono impatti rilevanti
Patrimonio Culturale		NON NECESSARIE non vi sono impatti rilevanti
Popolazione		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Traffico veicolare		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Rifiuti		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Energia		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute negative
Elettromagnetismo		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Clima		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute

 impatto nullo o scarsamente rilevante
  impatto medio
  impatto elevato

2.4 Caratteristiche del piano

<p>In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni, e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</p>	<p>La Variante in oggetto rappresenta il riferimento per la realizzazione degli interventi edilizi e delle connesse urbanizzazioni programmate per l'aggiornamento delle previsioni insediative in funzione di fabbisogni locali.</p> <p>Il quadro di riferimento definito dalla variante consiste nell'ordinaria attività di conformazione del suolo attraverso la fissazione di destinazioni d'uso e parametri urbanistico-edilizi coerenti con le disposizioni legislative regionali.</p>
<p>In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</p>	<p>La Variante per sua natura di variante urbanistica propria del livello comunale non determina ricadute su altri piani o programmi.</p> <p>Esplica invece gli effetti di trasformazione del suolo connessi agli interventi edilizi previsti.</p>
<p>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</p>	<p>La variante opera delle scelte urbanistiche per soddisfare indubbi interessi di carattere pubblico, legati principalmente al settore agricolo o di attività in esso insediabili considerate compatibili mediante la modifica / specificazione di alcuni disposti normativi. A questi si legano altri corrispondenti a previsioni o modifiche atte a conseguire l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente connesse con vantaggi di carattere sociale ed economico.</p>
<p>Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</p>	<p>Come anticipato precedentemente la natura degli interventi previsti ha esclusiva valenza normativa da applicarsi in ambito agricolo ricadendo, vista la caratterizzazione del territorio comunale di Genola limitatamente all'interno di zone sottoposte a vincoli paesaggistici – ambientali senza comunque determinare problematiche di carattere ambientale anche perché si modificano previsioni in parte già attuate e/o previste dallo strumento urbanistico o meglio lo adattano alle effettive situazioni presenti ed in atto. Si tratta di modificare delle disposizioni puntuali al fine di adattare le previsioni di piano alle nuove esigenze dei singoli settori e/o aree che sono intervenute in tempi recenti, così da garantire l'attuazione dello Strumento Urbanistico vigente con gli obiettivi prefissati.</p> <p>Come detto le modifiche di carattere normativo non producono direttamente o indirettamente ricadute negative sulle compo-</p>

	<p>nenti ambientali e/o paesaggistiche poiché sono formulate al fine di conseguire una maggiore chiarezza applicativa di quanto oggi assentito e/o previsto o per permetterne un'effettiva applicazione; anzi la possibilità di operare permette un'effettiva riqualificazione di un ambito territoriale consistente.</p>
<p>La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</p>	<p>La Variante per la specificità delle sue previsioni non riveste significativa rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale.</p>

2.5 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

<p>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti</p>	<p>Gli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi, tenendo conto che riguardano trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, sono permanenti ed irreversibili.</p>
<p>Carattere cumulativo degli effetti</p>	<p>Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi. Si possono invece prevedere effetti cumulativi positivi in relazione alla risposta ai fabbisogni che affronta la variante per quanto concerne la locale situazione sociale ed economica.</p>
<p>Natura transfrontaliera degli effetti</p>	<p>I contenuti della variante non comportano effetti transfrontalieri.</p>
<p>Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)</p>	<p>Gli interventi previsti non comportano rischi per la salute umana e per l'ambiente.</p>
<p>Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)</p>	<p>L'area geografica e la popolazione interessata è quella strettamente locale.</p>

<p>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientali o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 	<p>Non si prevedono interferenze dirette od indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale.</p> <p>Gli interventi della variante inoltre tendono a garantire valori di utilizzo del suolo ottimali sia per la densità insediativa prevista sia per il rapporto tra insediamenti ed aree per servizi.</p>
<p>Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale</p>	<p>Non si verificano interferenze tra gli interventi previsti ed aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</p>

2.6 Misure di mitigazione

Data la natura degli interventi previsti, da valutarsi comunque a seguito dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, non si ravvisa la necessità di individuare all'interno delle norme di piano disposizioni atte a migliorare l'inserimento paesaggistico e la sostenibilità ambientale; eventualmente prescrizioni saranno frutto della fase di consultazione degli enti con competenze in materia ambientale, attivata mediante la procedura di Verifica di V.A.S..